

STATUTO

ORIZZONTE-SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: BARCELLONA POZZO DI GOTTO
ME CONTRADA SAN TEODORO 6

Numero REA: ME - 225664

Codice fiscale: 03273810832

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 06-09-2013 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al numero 39256/7466

**Statuto della società "ORIZZONTE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
- ONLUS"**

DENOMINAZIONE SEDE DURATA

Articolo 1 - (Costituzione-denominazione-sede)

E' costituita la Società Cooperativa denominata **"ORIZZONTE Società Cooperativa Sociale - Onlus"**. La società è a mutualità prevalente.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili le norme sulle società a responsabilità limitata. La società ha sede nel comune di Barcellona Pozzo di Gotto in Contrada San Teodoro n. 6. Il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune potrà esser deciso dall'organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.

Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da questo sopra indicato. Queste ultime delibere in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

Articolo 2 - (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2080 salvo proroga o scioglimento anticipato nelle forme e con gli effetti di legge.

SCOPO-OGGETTO

Articolo 3 - (Scopo mutualistico e regole dell'attività mutualistica)

La Cooperativa non ha fini di lucro, e nel rispetto delle clausole di mutualità previste dalla legge allo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione, per conto proprio e di terzi di servizi socio-sanitari ed educativi e delle attività previste nella lettera a) del primo comma dell'articolo 1 e della legge 8 novembre 1991 numero 381.

La Cooperativa svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale di cui appresso, le cui regole di svolgimento e di relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, saranno previsti in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo verrà approvato dall'assemblea straordinaria della società ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma-seconda parte-dell'art. 2521 del c.c., precisando che nella costituzione ed esecuzione dei rapporti mutualistici gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualità e della quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ri-

partizione dei ristorni.

La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.

Articolo 4 - (Oggetto sociale)

La Società è retta dai principi e dal metodo della mutualità senza finalità speculative, perseguendo gli scopi di cui alle leggi regionali n. 37 e del 18 agosto 1978 e del 12 giugno 1976 e n.25/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché rifacendosi ad ogni altro provvedimento emanato ed emanando sulla cooperazione in genere e si propone di conseguire per i propri soci, tramite la gestione in forma associata dell'Azienda e la loro partecipazione diretta all'attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali, nel rispetto degli scopi mutualistici, nonché favorire lo sviluppo di una nuova imprenditorialità nel Mezzogiorno e l'ampliamento della base produttiva ed occupazionale ai sensi e per gli effetti della legge 28 febbraio 1986 n. 44, n. 236/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché di ogni altra legge Regionale, Nazionale e Comunitaria in tema di imprenditoria Giovanile.

La Società, in particolare, potrà svolgere l'attività di:

- gestione di scuole materne, baby parking, asili nido, attività para-scolastiche; assistenza ed orientamento ai bambini sotto gli aspetti educativi e pedagogici;
- gestione di servizi di mensa scolastica;
- gestione di impianti ricreativi e per il tempo libero per bambini e per anziani, organizzazione e gestione di attività spettacolistiche, feste e animazioni culturali;
- organizzazione e gestione colonie, soggiorni climatici, vacanze;
- gestione di impianti sportivi, piscine, palestre, campi gioco;
- organizzazione e gestione di attività di assistenza all'infanzia in genere;
- realizzazione di corsi di natura scolastica scolastica e para-scolastica nei vari gradi di insegnamento, sia materne, elementari che medie e superiori, con interesse alla integrazione didattica delle lingue estere, attraverso la istituzione di corsi e scuole oltre che attività di gestione e organizzazione per conto di terzi di strutture didattiche;
- formazione professionale e specializzazione post-scolastica attraverso appositi corsi sia di natura privata che convenzionata con aziende ed enti pubblici, nei diversi settori del lavoro e della specializzazione occupazionale;
- insegnamento delle lingue estere e di attività collaterali-didattico-applicative e formazione di corsi in Italia e all'estero legate all'insegnamento della lingua di interesse dei corsi realizzati;
- formazione del personale docente e specializzazione dei

giovani per l'insegnamento nel mondo della scuola, di ogni ordine e grado, attraverso corsi finalizzati alla preparazione didattica-applicativa per una qualificazione dell'occupazione scolastica;

- realizzazione di centri di promozione culturale, sociale, biblioteche, centri linguistici, cineforum, attività di animazione, circoli ricreativi di assistenza dei giovani, ed ogni altra iniziativa utile alla migliore applicazione dei principi scolastici in collegamento con la vita sociale; corsi di danza, ginnastica e corsi di educazione musicale;

- realizzazione di centri meccanografici, elettronici, impianti audio-visivi, didattici e sociali, utili all'espletamento di corsi specializzati polisettoriali per nuove iniziative occupazionali, principalmente tendenti alla qualificazione dei giovani ed alla riqualificazione della manodopera occupata. Per le finalità di cui ai punti precedenti la società potrà stipulare convenzioni, contratti e accordi operativi con aziende, Enti privati e pubblici, aprire filiali e sedi secondarie, compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari utili al raggiungimento dello scopo sociale. Essa potrà aderire a Consorzi di Cooperative e a Confederazioni ed Associazioni Cooperativistiche.

La società, per il raggiungimento degli scopi di cui sopra, si avvarrà di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo aziendale; costituirà altresì fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, mediante speciali conferimenti da parte di soci e non soci, attribuendo a questi ultimi la qualità di soci.

Potrà compiere inoltre, tutte le operazioni economiche, commerciali, mobiliari e finanziarie, non nei confronti del pubblico necessarie o utili allo sviluppo delle attività delle imprese cooperative. Per il conseguimento di tutti gli scopi sopradetti la cooperativa potrà usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e di tutte le provvidenze in genere statali, regionali, comunitarie e di ogni altro Ente.

SOCI COOPERATORI

Articolo 5 - (Soci Cooperatori)

Il numero dei soci è illimitato, nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 del c.c.

Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie :

a) Soci prestatori, vale a dire persone fisiche che possiedono i necessari requisiti tecnico/professionale e svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali mettendo a disposizione le proprie capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

b) Soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 381/1991 e nei limiti previsti della legge.

c) Soci fruitori, che usufruiscono a vario titolo, direttamente o indirettamente dei servizi prestati dalla Cooperativa. Possono altresì essere soci cooperatori le persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Inoltre possono essere soci associazioni ed enti che siano in grado di concorrere all'oggetto sociale.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

In nessun caso possono esser soci cooperatori coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo.

Articolo 6 - (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà prestare all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione dell'effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Fermo restando il secondo comma dell'articolo 2522 del codice civile se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b),c),d) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale e la cittadinanza;
- b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- c) la qualità delle persone che sottoscrive la domanda.

L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo sviluppo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo amministrativo sul libro dei soci. L' Organo amministrativo deve, entro 60 (ses-

santa) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea.

Gli Amministratori, nella relazione del bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 - (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'Organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della eventuale tassa di ammissione a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
- del sovrapprezzo eventualmente determinato dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal registro imprese e/o dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Articolo 8 - (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso dalla persona fisica.

Articolo 9 - (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Tribunale.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 10)- (Esclusione).

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che, nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a)- che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b)-che risulti inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c)-che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi;
- d)- che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno quindici giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e)-che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Articolo 11)- Liquidazione della quota.

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 12) - Morte del socio.

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote

interamente liberate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 11).

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale spettante, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi entro sei mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione, si applica l'articolo 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, subentrano nella partecipazione del socio deceduto, previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accetta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6).

In mancanza, si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 13).

Artico 13)- Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro cinque anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'articolo 11, lettere b,c ed e, dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La Cooperativa può compensare con il debito derivante da rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove prevista da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'articolo 1243 del c.c.. Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello steso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

PATRIMONIO SOCILAE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 14 - Elementi Costitutivi

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote ciascuna di valore non inferiore nè superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti ed esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote, formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 7;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge e/o di statuto, ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci nè durante la vita sociale nè all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 15 - Vincoli sulle quote e loro alienazione

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, nè essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire anche in parte le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 6, controfirmare per conferma ed accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel registro imprese e/o nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio all'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea.

Articolo 16 - Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta giorni), qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla

struttura ed all'oggetto della società segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per l'approvazione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.1992 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale nei limiti ed alle condizioni previste dall'articolo 7 della legge 31.01.1992 n.59;
- d) ad eventuali dividendi in misura superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La Cooperativa può realizzare le riserve divisibili per distribuire dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 17 - Ristorni

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo prevedano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno, nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà in ogni caso, essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso.

Nella delibera di distribuzione dei ristorni ai soci, l'Assemblea potrà avvalersi delle facoltà previste dall'ultimo comma dell'art. 2545 sexies c.c..

ORGANI SOCIALI

Articolo 18 - Organi

Sono organi della società:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) l'organo amministrativo;
- c) L'Organo di controllo, se nominato.

Articolo 19 - Assemblea

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi a cura dell'organo amministrativo mediante lettera raccomandata A.R. o altro mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione, inviata otto giorni prima dell'adunanza contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purchè in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità l'Assemblea si reputa validamente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Articolo 20 - Funzioni dell'Assemblea

L'Assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 3) procede all'eventuale nomina dell'Organo di controllo;
- 4) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;
- 5) approva i regolamenti interni;
- 6) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) provvede alle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello statuto;
- 8) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Revisori;
- 9) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che l'Organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'Assemblea che delibera in merito al precedente punto 7 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 16.

L'Assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 21 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei vo-

ti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati in assemblea.

Quando si tratta di deliberare sulla modifica dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, l'Assemblea si reputa validamente costituita con la presenza di metà più uno dei soci e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi dei soci presenti.

Art. 22 (Verbale delle deliberazioni e votazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Art. 23 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel registro imprese e /o nel libro dei soci da almeno 40 (quaranta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia Amministratore, Sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.

Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di due soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 24 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-

datto da un notaio.

Art. 25 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in occasione della nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione, composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Il tipo di amministrazione ed il numero degli amministratori sono stabiliti dai soci contestualmente alla nomina degli amministratori.

I soci, contestualmente alla nomina del consiglio di amministrazione o con decisione successiva, possono affidare agli amministratori poteri di amministrazione da esercitare in via disgiunta o congiunta.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il tempo stabilito all'atto della nomina e anche a tempo indeterminato. Nel caso di nomina per un periodo fissato all'atto della nomina, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Nel caso che venga nominato il consiglio di amministrazione, i due terzi dei suoi componenti deve appartenere alla categoria dei soci fondatori al tempo esistenti.

Qualora siano emessi strumenti finanziari muniti di diritti di amministrazione, la cooperativa deve essere amministrata da un consiglio di amministrazione; ai predetti possessori di strumenti finanziari spetta il diritto di eleggere un numero di amministratori non superiore ad un terzo del totale.

In caso di mancato esercizio di tale diritto, spetta all'assemblea il dovere di provvedere alla nomina integrativa.

Art. 26 (Consiglio di amministrazione)

Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente, quando a ciò non provveda l'assemblea; può inoltre nominare uno o più vice presidenti ed un segretario.

Il consiglio di amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno uno dei suoi membri.

La convocazione viene fatta dal presidente con lettera da spedire almeno cinque giorni prima a ciascun membro del consiglio e del collegio sindacale o, in caso di urgenza, con telegramma, telefax o messaggio di posta elettronica da spedire almeno due giorni prima.

Sono comunque validamente costituite le riunioni del consi-

glio di amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo se nominato.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri.

Il consiglio di amministrazione delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Le riunioni del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in mancanza, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Le deliberazioni del consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I soci possono impugnare le deliberazioni del consiglio di amministrazione lesive dei loro diritti alle stesse condizioni cui possono impugnare le delibere assembleari, in quanto compatibili.

Art. 27 (Sostituzione degli amministratori)

Per la sostituzione dei componenti il consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio vale il disposto dell'art. 2386 c.c.

Nel caso di amministratori che non costituiscano consiglio di amministrazione, se, per qualsiasi causa, viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori.

Art. 28 (Poteri di gestione)

All'organo amministrativo, competono tutti i poteri per la gestione della cooperativa. Agli amministratori che non costituiscono consiglio competono i poteri gestionali loro attribuiti in sede di nomina.

Il consiglio di amministrazione e gli amministratori nell'ambito dei rispettivi poteri, possono nominare, determinandone i poteri, direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti.

All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare le deliberazioni concernenti il trasferimento della sede sociale nel territorio comunale.

Art. 29 (Deleghe)

Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 c.c., può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e dei poteri attribuiti.

Non possono essere delegati i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci e gli atti per legge riservati al consiglio.

Gli organi delegati riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo effettua-

te dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Il comitato esecutivo, se nominato, si compone da un minimo di due ad un massimo di tre membri.

I membri del comitato esecutivo possono in ogni tempo essere revocati o sostituiti dal consiglio di amministrazione.

Segretario del comitato esecutivo è il segretario del consiglio di amministrazione, se nominato, o altrimenti un membro designato dal presidente.

Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione; le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei componenti.

Art. 30 (Rappresentanza)

La rappresentanza della cooperativa spetta all'amministratore unico ovvero al presidente del consiglio di amministrazione, ai vicepresidenti e agli amministratori delegati e agli amministratori nominati senza dare luogo a consiglio di amministrazione, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

Art. 31 (Rimborsi e compensi)

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio.

L'assemblea determina il compenso degli amministratori.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori, nelle forme reputate idonee, una indennità per la risoluzione del rapporto, da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Art. 32 (Controllo diretto dei soci)

I soci, che non siano in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società, esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

Art. 33 (Sindaco e revisore contabile)

Nei casi previsti dalla legge, la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata (art.2543 c.c.).

SCIoglimento, LIQUIDAZIONE E DEVOLUZIONE

Art. 34 (Scioglimento)

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa nei casi in cui tale accertamento non compete agli amministratori.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'Assemblea nomina i liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funziona-

mento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 35 (Devoluzione)

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera d) c.c.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 36 (Regolamenti)

L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste dal precedente art. 21.

Art. 37 (Prevalenza della mutualità)

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità e pertanto, ai sensi dell'art. 2514 del codice civile, alla società cooperativa è fatto divieto di:

- a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le clausole suddette sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art. 38 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

Tuttavia qualora in sede di approvazione del bilancio d'esercizio, si accerti il superamento del limite patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice civile, e si accerti

altresì che il superamento del parametro numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite delle venti unità.
F.ti Maio Giuseppe, Rappazzo Fortunata, Maio Pietro, Eleonora Maio, Sebastiano Biondo Notaio.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, rilasciata ai sensi dell'articolo 22 commi 1, 2 e 3 del D.Lgs 7 marzo 2005 n.82, che si trasmette ad uso del registro Imprese.